Azienda unità sanitaria locale n° 7
Carbonia

Deliberazione 2288 **del** 31 LUG. 2001

Oggetto: Lavori di Ristrutturazione Degenze e Rianimazione Ampliamento Laboratorio Analisi P.O. SIRAI di Carbonia.
Approvazione svincolo ritenute di garanzia liquidazione certificato di pagamento n°8 bis. Ditta MA.TRA.IM di Cagliari.

Il DIRETTORE GENERALE

Acquisita la formale regolare proposta del Capo Servizio Acquisti prot delb n° 39 ABS del 26.07.2001, che costituisce parte integrante del presente atto;

atteso che L'Azienda, con Delibera 976/1997, ha aggiudicato i lavori in oggetto, finanziati con la legge del 11.03.1988 n°67, art. 20 con Decreto Regionale ai LL.PP. n 504 del 27.06.1997 con un ribasso del 25,61% sull'importo a base d'asta di £ 4.719.461.251per un importo contrattuale di
£ 3.510.807.225 + IVA di legge.

considerato che sulla base degli atti posti in essere, risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla Ditta Appaltatrice, così come risultante dal certificato di pagamento n° 8 Bis, per lo svincolo delle ritenute operate fino all' undicesimo stato d'avanzamento lavori;

constatato che con delibera 1554 del 21.07.2000 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n° 2 per un importo complessivo di £ 6.300.000.000, di cui contrattuali £ 4.831.140.270;

recepito che nel certificato n°8 bis, per il pagamento delle somme da svincolare, il Direttore dei Lavori certifica che si può pagare alla Ditta la somma di £ 21.203.000 + IVA;
- la relazione istruttoria del responsabile del Procedimento Geom. Giorgio Sulas;

rilevato che l'Azienda può pagare alla Ditta MA.TRA.IM la fattura n° 62 del 04.07.2001 di £ 21.203.000 + IVA per un totale di £ 23.323.300 per svincolo ritenute di garanzia sul 11° SAL;

vista - la polizza fidejussoria n° 9292315 del 27.06.2001, emessa dalla Compagnia di Assicurazioni " UNIVERSO", per l'importo di £ 23.325.000 superiore alla somma da liquidare a svincolo, IVA compresa, presentata dalla Ditta a garanzia dello svincolo anticipato delle ritenute;

sentito il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- acquisire agli atti aziendali lo svincolo delle ritenute di garanzia al 11° SAL, certificato n°08/bis per un importo di 21.323.300 + IVA per un importo totale di £ 23.323.300

- demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di £ 23.323.300 mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;

- determinare la regolare imputazione dell'importo complessivo sopraindicato di £ 23.323.300 pari a € 12.045,48 sul Cod. 020800001 del Piano dei Conti di riferimento.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA U.S.L. N. 7 CARBONIA

IL DIRETTORE GENERALE
SIMEONE

Dir.Amm/ _____

Dir/San/ _____

Resp.Acq./ _____

Resp. Sett. Tecnico _____

Resp.Proc./ _____

-Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale

dell'Azienda, per dieci giorni, a decorrere dal 01 AGO. 2001 fino al 10 AGO. 2001

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA Azienda U.S.L. n° 7 CARBONIA

Il Responsabile di Procedimento
Carta

Il Responsabile Affari Generali

A:\Delib vincolo ritenute liqu certif 8 Bis PO Sirai ditta MATRAIM.rtf

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

Prot. delb. N. 39 /ABS /26.07.2001

AL SIG. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Sede

Oggetto: Lavori di Ristrutturazione Degenze e Rianimazione Ampliamento Laboratorio Analisi P.O. SIRAI DI CARBONIA.
Adozione atto deliberativo per svincolo delle ritenute di garanzia e liquidazione certificato di pagamento n°8 bis, alla Ditta MA.TRA.IM di Cagliari.

Acquisita la relazione istruttoria del Geom. Sulas Giorgio, responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto, e concordandone la proposta , si chiede l'adozione del relativo atto deliberativo.

SERVIZIO SANITARIO U.S.L. N.7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ACQUISTI E SERVIZI TECNICI
Geom. Gerolamo Agulli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

Carbonia 20.07.2001

AL SIG. DIRETTORE
DEL SERVIZIO ACQUISTI
Sede

Oggetto: Lavori di Ristrutturazione Degenze e Rianimazione Ampliamento LaboratorioAnalisi del P.O. Sirai di Carbonia

Proposta per lo svincolo delle ritenute di garanzia e liquidazione certificato di pagamento n°8 bis, alla Ditta MA.TRA.IM di Cagliari.

Lo scrivente Geom. Giorgio Sulas , responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, ha esaminato, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, la documentazione , relativa al decimo stato d'avanzamento lavori.

PREMESSA

- il progetto dell'Opera è stato redatto dall' Ing. Auteri Francesco e dall'Ing. Carosi Luigi.
- l'opera è stata finanziata con legge del 11.03.1988 n° 57 art. 20,con decreto dell'Ass.to Regionale LL.PP. n° 504 del 27.06.1997 ;
- l'Azienda, con Delibera n° 976 del 20.04.1997, ha aggiudicato i lavori in oggetto, alla Ditta MA.TRA.IM di Cagliari , con un ribasso del 25,61 % sull'importo a base d'asta di £ 4.719.461.251, per un importo contrattuale di £ 3.510.807.225 + IVA di legge.
- è stato stipulato il contratto di affidamento dei lavori con rep. 187 del 03.11.97, registrato a Iglesias il 04.11.1997 al n°.1205 Mod. 3;
- la Direzione lavori è stata affidata all'Ing. Auteri e Ing. Luigi Carosi;
- l'azienda con delibera n° 1554 del 21.07.2000 ha approvato la perizia suppletiva e di variante n° 2 per un importo complessivo di £ 6.300.000.000

Il Direttore dei lavori ha consegnato:

- il certificato n°8 bis, per il pagamento delle somme da svincolare, nel quale certifica che si può pagare alla Ditta la somma di £ 21.203.000 + IVA;

La suddetta documentazione è redatta conformemente alle disposizioni per la contabilità dei lavori pubblici e coerentemente al progetto approvato.

La Ditta Appaltatrice ha presentato:

- fattura n° 62 del 04.07.2001 di £ 21.203.000 + IVA per un totale di £ 23.323.300 per svincolo ritenute di garanzia sul 11° SAL;
- la polizza fidejussoria n° 9292315 del 27.06.2001, emessa dalla Compagnia di Assicurazioni "UNIVERSO", per l'importo di £ 23.325.000 superiore alla somma da liquidare a svincolo, IVA compresa, a garanzia dello svincolo anticipato delle ritenute.
- L'importo da liquidato, pari a £ 23.323300 (€ 12045,48) è disponibile all'interno delle somme finanziate per l'opera.

Si propone la liquidazione del credito e lo svincolo anticipato delle ritenute.

SERVIZIO SANITARIO U.S.L. N.7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giorgio Sulas

AZIENDA U.S.L. N° 7
PROVINCIA DI CAGLIARI

Lavori : Ristrutturazione degenze P.O. Sirai Carbonia
Impresa: MA.TRA.IM. con sede in Cagliari Via Delitala 11

CERTIFICATO 8 bis PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI LIRE 21 203 000

certificati precedenti		
NUMERO	DATA	IMPORTO
ANTICIP.		0
1 bis	16/04/1999	74 099 250
2 bis	10/09/1999	25 458 218
3 bis	31/01/1900	21 842 000
4 bis	28/04/1900	16 851 000
5 bis	26/07/1900	21 554 000
6 bis	27/11/1900	2 162 000
7 bis	22/02/1901	16 947 000
TOTALE		178 913 468

Il sottoscritto Direttore dei Lavori: Ing. *Francesco Auteri*
Visto il Contratto in data 03/11/1997 N. 187 di Rep. registrato a Iglesias il 01/11/1997 al n. 1205 _
col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma netta di Lire 3.510.807.225;

RISULTANDO dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori *eseguiti e delle spese* fatte ascende al netto a lire 0 cioe':

Per lavori e somministrazioni	L. 201 122 128	
Sommano	L. 201 122 128	L. 201 122 128
Da cui detraendo:		
Ritenuta di 1/20 non applicata		
Ritenuta del 0.50% su L. 201 122 128	L. 1 005 611	
L'ammontare dei certificati precedenti	L. 178 913 468	
Totale deduzioni	L. 179 919 079	L. 179 919 079
Risulta il credito dell'Impresa:		L. 21 203 049
Arrotondato		L. 21 203 000

L'impresa ha provveduto agli adempimenti assicurativi o previdenziali presso i seguenti enti
1. INAIL sede di Cagliari
posizione n. 6043981/54
2. INPS posizione n. _____
dichiarazione del _____
3. ____ sede di _____
posizione n. _____
dichiarazione del _____
Il Direttore dei Lavori

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Auteri

La detrazione di f.201.122.128 corrisponde all'importo totale degli svincoli delle riten effettuate. Il sottoscritto Direttore dei Lavo certifica che a termine delll'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'Impresa la somma di Lire 21.203.000

Carbonia, 21.05.2001

Visto L'Ingegnere Capo

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Auteri

KAPPA ASSICURAZIONI
di Orlando Mattei s.n.c.
Via Cavour 101 - 00184 ROMA
Tel. 06.4741714 Fax 06.486884
P. IVA 06310211005

ITALIANA assicurazioni — LINEA universo — GRUPPO REALE MUTUA

918

POLIZZA FIDEJUSSORIA

CAUZIONI A GARANZIA DI CONTRATTI DI PUBBLICO APPALTO

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889. Sede Legale e Direzione generale: Via della Chiusa, 15 - 20123 Milano - Italia - Tel. 02 583 811 - Telex 335 883 - Fax 0258 313 625 - Internet: www.italiana.it Capitale sociale L. 78.369.000.000 int. vers. - Numero Registro Imprese 1593 Tribunale di Milano NumeroRea7851-C.F.eP.IVA0077443-015-1 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n°966 Inserita nell'elenco delle compagnie autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni previsto dall'art. 1 lett C) legge n. 348/1982

POLIZZA NUMERO: *9292315*

AGENZIA DI: ROMA — COD. 68 — RAMO 11 — SUBAG. 66

CONTRAENTE: MA.TRA.IM. S.P.A. — CODICE FISCALE: 00239210925

INDIRIZZO: V DELITALIA 11 — N.

C.A.P. 09127 — LOCALITÀ CAGLIARI — PROV. CA — COD. RISCHIO 114 N.P. 9292315 — MOD. 918

EFFETTO POLIZZA 27/06/2001 — SCADENZA POLIZZA 27/06/2002 — SCADENZA PRIMA RATA 27/06/2002 — FRAZIONAMENTO PROROGHE Annuale

PREMIO	NETTO	ACCESSORI	DIRITTI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
RATA ALLA FIRMA				177.777	22.223	200.000
RATA SUCCESSIVA				177.777	22.223	200.000

Durata convenuta sulla base della dichiarazione della durata dell'appalto resa dal Contraente ai sensi dell'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione; il Contraente corrisponde alla Società, all'atto della stipulazione della polizza, il premio iniziale e si impegna a pagare, in caso di maggior durata, i supplementi di premio dal presuntivo termine di durata sopra indicato fino alla liberazione della garanzia.

ENTE GARANTITO

DENOMINAZIONE: U.S.L. N. 7 — CODICE FISCALE:

INDIRIZZO: — C.A.P. 09013

LOCALITÀ: CARBONIA — PROV. CA

ENTE PUBBLICO SI [X] NO [ ]
[X] AMMINISTRAZIONE STATALE
[ ] S.p.A. [ ] S.r.l. [ ] S.n.c.-S.a.s. [ ] ALTRO

ESTREMI DEL CONTRATTO DI APPALTO (Il contratto di appalto forma parte integrante della polizza)

Contratto N. 0 — Stipulato il 00/00/1900 — Comunicazione con nota del — Prot. N.

Aggiudicazione definitiva in base a: [X] licitazione privata [ ] trattativa privata [ ] asta pubblica [ ] altro:

Descrizione dei lavori, fornitura o servizi appaltati:

RISTRUTTURAZIONE DEGENZE E RIANIMAZIONE E AMPLIAMENTO LABORATORIO ANALISI P.O. STRAI DI CAMEROTA

C.A.P. dell'ubicazione dei lavori 00000 — Contratto per l'importo globale stimato di L. 1

OBBLIGAZIONE GARANTITA (Una sola garanzia operante e solo se contrassegnata con X)

Cauzione per: [ ] L'adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il contratto di appalto **(CAUZIONE DEFINITIVA)**

[X] Gli oneri ed obblighi a garanzia dei quali erano destinate le ritenute previste dal contratto di cui sopra, svincolate anticipatamente dall'Ente Garantito, in relazione ai seguenti stati di avanzamento dei lavori **(SVINCOLO RITENUTE)** — Stati di avanzamento dei lav.: 1° SAL

[ ] Lo svincolo degli importi residui sugli acconti di revisione prezzi **(REVISIONE PREZZI)**

SOMMA GARANTITA

Importo del capitale assicurato fino alla concorrenza massima di L. 23.325.000 (diconsi Lire ventitremilionitrecentoventicinquemila),

quale importo della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento degli oneri e degli obblighi assunti.

CONDIZIONI PARTICOLARI

POLIZZA EMESSA IN QUATTRO ESEMPLARI AD UN SOLO EFFETTO IN Roma IL 27/6/01

MOD. 918 - (1/01 - 20.000) - 15992

ORIGINALE PER ENTE GARANTITO

POLIZZA FIDEJUSSORIA

CAUZIONI A GARANZIA DI CONTRATTI DI PUBBLICO APPALTO

Premesso che l'Ente Garantito comunicava al Contraente la definitiva aggiudicazione del contratto di appalto indicato nel frontespizio della presente polizza e che consentiva al Contraente stesso di prestare la cauzione dovuta mediante polizza di assicurazione;

ciò premesso

La Società ITALIANA Assicurazioni S.p.A. (in seguito denominata Società) con la presente polizza, si costituisce FIDEJUSSORE nell'interesse del Contraente, il quale accetta per sè, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi congiuntamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore dell'Ente Garantito fino alla concorrenza della somma garantita, specificata nel frontespizio, costituente la cauzione dovuta. Il Contraente si garantisce l'adempimento fino a quella data ad obblighi assunti in dipendenza del contratto di appalto che forma parte integrante della presente polizza.

La fideiussione del presente, di cui le premesse fanno parte integrante, [illegible] la prova della cauzione della garanzia ai sensi dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, che il Contraente dichiara di ben conoscere [illegible] gli eventuali supplementi di premio in caso di maggiori durate da regolarsi come al successivo Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione della garanzia

Alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione contenute nella presente polizza, la Società [illegible] fino a concorrenza del capitale indicato fino al momento della liberazione del Contraente, si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere all'Ente Garantito in virtù degli obblighi [illegible] del contratto di appalto precisato nel frontespizio di polizza. In caso di appalto di lavori pubblici e in quanto vigente per il contratto di appalto la Legge 10/12/1981 n. 741, la garanzia sarà valida e operativa fino al momento dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, [illegible] secondo e terzo comma dell'Art. 5 della citata Legge, salvo che l'Ente Garantito comunichi alla Società stessa, anche in pendenza medesima, che la mancata approvazione dipende da fatto imputabile al Contraente.

Art. 2 - Notizie sullo stato dei lavori

Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Ente Garantito notizie sullo stato dei lavori.

Art. 3 - Calcolo del premio - Durata - Supplementi di premio

[illegible] di appalto [illegible] Contraente di [illegible] la prima delle date [illegible] Contraente di [illegible] ultimazione [illegible] ultimo.

In caso di maggiore durata [illegible] presente addotte alla Società, [illegible] di premio [illegible] comprovate le liberazioni delle garanzie, nei modi previsti dall'Art. 4, [illegible] scadenza fissata in polizza, restando pari acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo.

In caso di maggiore durata, comunque, fino a quella in cui il Contraente [illegible] presenti i documenti indicati nel successivo Art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata per i periodi (comunque non inferiori ai tre mesi) in due mesi e nella misura indicati nel frontespizio.

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Ente Garantito.

Art. 4 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

— l'originale della polizza restituitogli dall'Ente Garantito con annotazione di vincolo;

oppure

— una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'Art. 3, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo;

oppure

— in quanto applicabile la Legge 10/12/1981 n. 741, il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione - "comprovanti" la "data" di ultimazione dei lavori - oppure il verbale di constatazione della ultimazione dei lavori rilasciati al Contraente dall'Ente Garantito, nei quali casi l'obbligo di pagamento dei supplementi di premio cesserà dopo trascorsi due mesi dalla scadenza dei termini di cui al primo, secondo e terzo comma dell'Art. 5 della citata Legge, semprechè nel frattempo l'Ente Garantito non comunichi alla Società che la mancata approvazione dipende da fatto imputabile al Contraente.

Art. 5 - Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'Art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

Qualunque sia il numero delle inadempienze a carico del Contraente, la Società non sarà tenuta ad indennizzare complessivamente per una somma superiore a quella indicata nel frontespizio. L'obbligo di ogni eventuale reintegro della cauzione resterà esclusivamente a carico dell'Obbligato principale.

Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'Art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni che il Contraente, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. L'Ente Garantito facilita le azioni di rivalsa fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 - Sostituzione della polizza con altra garanzia - Deposito cautelativo

[illegible] indicato in polizza, ai sensi del primo comma dell'Art. 4, il Contraente è tenuto a sostituire, [illegible] richiesta della Società, la presente garanzia con altra accettata dall'Assicurat[illegible] al pagamento dei supplementi di premio [illegible] il Contraente dovrà documentare la liberazione ai sensi dell'Art. 4. In effetto il Contraente dovrà costituire in pegno verso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima, [illegible] gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza.

Lo stesso obbligo incomberà al Contraente nei casi di cui all'Art. 1953 c.c. nn. 1,2,3,4,5 e comunque nei seguenti casi:

a) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, ricorsi per la concessione di misure cautelari nei suoi confronti, denunce ai sensi dell'Art. 2409 c.c. nei confronti degli Amministratori del Sindaco;

b) [illegible] trasformazione o cessione della Ditta Contraente;

c) [illegible] dalla richiesta di pagamento [illegible] dell'art. 5;

[illegible] dipendenti [illegible] dalla Società [illegible] a semplice richiesta [illegible] polizza di polizza [illegible] di risoluzione [illegible];

e) in ogni ipotesi di ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con l'Assicurato, anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente escluse le cause di forza maggiore;

f) in ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e di istruzioni provenienti dalla Direzione Lavori;

g) in ogni ipotesi di inadempienza del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;

h) mancato pagamento dei premi di proroga.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Società a garanzia dell'eventuale diritto di regresso fino a tanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dal contratto di garanzia nei modi previsti dall'Art. 4.

La Società è espressamente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore dell'assicurato stesso sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente.

Il Contraente rinuncia a proporre ricorso ex Art. 700 c.p.c. per inibire alla Società la facoltà di richiedere e il diritto di ottenere la controgaranzia di cui al presente articolo.

Art. 8 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale della Società.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo dove ha sede la Direzione Generale della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 11 - Riferimento alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali appendici si applicano le disposizioni di legge italiana in materia di contratti di assicurazione e di fidejussione alle quali le Parti integralmente si riportano.

L'AGENTE PROCURATORE
Dr. CLAUDIO VERALDI

L'ENTE GARANTITO

IL CONTRAENTE
MA. TRA. IM. S.p.A.

AGLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE I SOTTOSCRITTI DICHIARANO DI APPROVARE ESPRESSAMENTE LE DISPOSIZIONI DEI SEGUENTI ARTICOLI DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:

Art. 5 - Rinuncia ad opporre eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento
Art. 6 - Rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione comprese quelle di cui all'Art. 1952 C.C.
Art. 7 - Sostituzione della polizza con altra garanzia, facoltà della Società di richiedere una controgaranzia e rinuncia del Contraente a proporre eccezioni ed a ricorre ex Art. 700 c.p.c.
Art. 10 - Deroga alla competenza territoriale

L'ENTE GARANTITO

IL CONTRAENTE
MA. TRA. IM. S.p.A.

Il Contraente dichiara di aver ritirato la Nota informativa

IL CONTRAENTE
MA. TRA. IM. S.p.A.

Il pagamento della rata di premio di L. 200.000 e delle spese di autentica di L. _____, dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato in mie mani il 26/6/01

L'ESATTORE